

rente, ad eccezione della lettera 20 ottobre 1897, che non ne riveste i caratteri legali. La ragione di tale procedere deve cercarsi evidentemente nella sospensione degli atti esecutivi concessa erroneamente dall'Ufficio. Il ricorrente sapeva però, a partire dal 20 ottobre, quale fosse il risultato dell'esecuzione. Ciò nondimeno avendo egli col proprio intervento impedito all'Ufficio di procedere in tempo debito al pignoramento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non può più essere ammesso ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio dell'art. 149, nel senso che possa domandare semplicemente il proseguimento dell'esecuzione entro sei mesi dopo che avrà ricevuto l'attestato suddetto. Se ciò si ammettesse, si avrebbe anche qui una prolungazione dei termini legali per più di un anno per opera esclusiva del creditore, nel mentre l'intenzione dell'art. 149 è di esigere esso pure che l'attestato di carenza di beni venga rilasciato subito dopo chiusa la procedura di realizzazione, od a breve distanza dalla medesima.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:

Il ricorso di Lessi Zefferino è respinto.

27. *Sentenza del 23 marzo 1899 nella causa
Banca Popolare Ticinese.*

Pignorabilità di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle Autorità cantonali di vigilanza di stabilire il loro modo di realizzazione (art. 132 della L. E. e F.)

1. Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popolare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di 3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatta opposizione, per cui, il 23 luglio successivo, l'avv. A. Gianatelli, quale rappresentante la Banca suddetta, domandava all'Uf-

ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota parte di eredità materna del debitore, quota che si affermava trovarsi presso il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss in Muralto. L'Ufficiale avvertiva il 25 luglio il sig. notaio A. Buetti, quale rappresentante del debitore, che il 25 di quel mese sarebbe proceduto, nel proprio ufficio in Locarno, al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto l'atto di pignoramento nel quale come oggetto pignorato è indicata esclusivamente la quota parte di eredità materna del debitore, senza che sia precisato nè l'importo, nè in qual genere di beni (titoli, beni mobili od immobili) consista la detta eredità. Del pignoramento fu poi data comunicazione al padre Adolfo Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna opposizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto la realizzazione del pegno, l'Ufficio trasmise gli atti alla Presidenza del Tribunale di Locarno perchè stabilisse il modo in cui la realizzazione dovesse avvenire; la Presidenza, uditi gli interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico incanto alla vendita della quota ereditaria pignorata. Se non che il padre del debitore, il sig. Adolfo Strauss, ricorse contro tale provvedimento all'Autorità superiore cantonale di vigilanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale l'ordine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza del Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto dell'Autorità superiore di vigilanza, dal quale l'Avvocato Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si fonda essenzialmente sull'impossibilità di dar seguito all'ordine presidenziale e sull'impossibilità di raggiungere coll'incanto lo scopo voluto dalla legge, cioè l'aggiudicazione e realizzazione del bene pignorato. Infatti, osserva l'Autorità di vigilanza, col pignoramento non venne appreso materialmente nessun bene; l'ufficiale non può quindi sapere se la procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione degli immobili, o di beni mobili. Non esistendo la stima dell'ente oppignorato ed essendo impossibile che si faccia, l'ufficiale è costituito nella materiale impossibilità di aprire l'asta, occorrendo per tale apertura di stabilire un prezzo, e segna-

tamente nella impossibilità di aggiudicare il bene oppignorato, esigendosi, per l'aggiudicazione, che l'offerta, almeno nel primo incanto, non sia minore del valore di stima.

2. Nel chiedere con ricorso del 27 febr. 1899 l'annullazione di tale decreto, l'avvocato Gianatelli adduce: L'art. 132 della Legge E. e F. esiste, o non esiste. Se esiste, bisogna ammettere il diritto, anzi il dovere nell'Autorità di vigilanza di determinare il modo della realizzazione di beni indivisi, non accertati. Se ciò non fosse, si aprirebbe il campo alla malafede dei coeredi e dei condomini e non sarebbe più possibile la realizzazione di quote ereditarie, o di comune proprietà. L'Autorità superiore di vigilanza poteva benissimo annullare il modo di realizzazione suggerito da quella inferiore, ma doveva contemporaneamente indicare un'altra soluzione e non lasciare le cose più oscure di prima. Il ricorrente domanda perciò in via principale: l'annullazione della decisione dell'Autorità superiore di vigilanza e la conferma del provvedimento della Presidenza del Tribunale di Locarno; in via subordinata, che l'Autorità superiore di vigilanza abbia ad indicare il modo di realizzazione della quota pignorata.

3. L'Autorità superiore di vigilanza dichiara nella sua risposta al ricorso di riconfermarsi puramente nei motivati del proprio giudizio. Il Signor Adolfo Strauss osserva invece a confutazione del ricorso: Il Tribunale di Appello giudica e non dà istruzioni; esso non è Autorità amministrativa, come il Governo, che emana le sue istruzioni e le sue circolari ai Commissari ed alle Municipalità per l'osservanza delle leggi e la loro speciale applicazione. In concreto il Tribunale di Appello non avrebbe potuto dare del resto nessun suggerimento, dal momento che non si sa in che cosa consista la pretesa quota ereditaria materna. Toccava all'Avv. Gianatelli di fornirgli in proposito i debiti schiarimenti; solo allora si avrebbe potuto decidere in qual modo la realizzazione dovesse avvenire. L'opponente chiede per questi riflessi la reiezione del ricorso e spiega che, se non ha fatto opposizione al pignoramento, fu esclusivamente perchè la legge non prevede che l'eventuale detentore di sostanze di un terzo possa opporsi al loro pignoramento.

In diritto:

1. La decisione dell'Autorità inferiore di vigilanza non essendo stata combattuta nè dal debitore, nè dal di lui rappresentante, ma solo dal detentore dell'eredità in questione, e questi non avendo nessun interesse per opporsi alla realizzazione della porzione ereditaria staggita, dal momento che la vendita non avrebbe per effetto di annullare gli eventuali diritti di usufrutto esistenti in suo favore, si avrebbe potuto, ed a ragione, contestare al Sig. Adolfo Strauss la legittimazione a ricorrere e di conseguenza domandare l'annullazione del giudizio dell'Autorità cantonale superiore di vigilanza già per tale motivo. Le parti non avendo però sollevato in proposito alcuna eccezione, ed il ricorso apparendo fondato anche nel merito, si può senz'altro prescindere da tale soluzione formale.

2. Nel riformare il giudizio dell'istanza inferiore, l'Autorità superiore di vigilanza è partita indubbiamente dal riflesso che non fosse ammissibile la pignorazione di un ente indeterminato, come quello rappresentato dalla porzione ereditaria staggita. Chè, se altrimenti fosse, essa non avrebbe impedito che fosse iniziata la procedura di realizzazione, che è la conseguenza legale e logica dell'avvenuto pignoramento, senza indicare almeno in qual altra maniera il pignoramento potesse aver seguito. Ora una simile premessa implica, a modo di vedere di questa Corte, un errore di diritto. Che si possano pignorare anche delle ragioni indeterminate, e non solo degli enti noti pella loro esistenza e pel loro valore, risulta difatti già dall'art. 132 della L. fed., il quale accenna come oggetto di pignoramento anche le quote di una eredità indivisa, le quali nella maggior parte dei casi rappresentano appunto degli enti indeterminati. — Ma la pignorabilità di simili enti risulta ancora con maggiore chiarezza dalle considerazioni seguenti: La legge E. e F. stabilisce agli art. 92-94 quali siano gli oggetti non sottoposti a pignoramento. Tutti gli altri beni non compresi in questi articoli, purchè non siano sottratti alla disposizione del debitore per un disposto del diritto cantonale, civile o pubblico, possono essere staggiti. Agli enti pignorabili appartengono dunque non solo

le ragioni già liquide, ma anche quelle che momentaneamente sono ancora di natura dubbiosa e la cui pertinenza in favore dell'escusso non potrà essere stabilita che da fatti posteriori, ricognizione di terzi, o decisione dei tribunali. Nello stesso modo che il debitore può disporre di questi beni e che le sue disposizioni hanno valore di fronte ai terzi, anche il creditore deve avere il diritto di poter far staggire gli enti che egli ritiene di proprietà dell'escusso, malgrado che la loro proprietà ed il loro valore non siano ancora definiti in modo sicuro, vincolante. Se altrimenti fosse, la facoltà che la legge gli accorda, di far apprendere i beni del debitore per ottenere il pagamento del suo credito, subirebbe un evidente pregiudizio. In quanto che l'esistenza di un diritto non è esclusa pel fatto che all'epoca del pignoramento il diritto medesimo aveva ancora un carattere dubbioso. Lo stabilire se esso esisteva o meno, quando il pignoramento è avvenuto, è questione da decidere naturalmente in una procedura ulteriore. Nel caso però che esso esista, è necessario che ne possa avvenire il pignoramento. È su questa idea fondamentale che riposa tutta la procedura degli art. 106 e 109. Un'eccezione a tale regola può e deve farsi quando si tratta di un diritto la cui esistenza giuridica non è semplicemente possibile. In tal caso la sua non-esistenza è già dimostrata a priori. Nel rimanente però l'incertezza o l'indeterminatezza di un ente o di una data ragione non forma, già secondo la giurisprudenza del Consiglio federale (*Archivio* III, 71), accettata implicitamente anche da questa Corte (*Racc. uff.* vol. XXIII, pag. 1923) un impedimento giuridico a che lo si possa pignorare.

3. Il determinare in qual modo debba avvenire la realizzazione di quote o ragioni non ancora accertate, una volta staggite, è questione che dovrà essere decisa a seconda delle circostanze di fatto e secondo la natura dell'ente pignorato. Che in un gran numero di casi la realizzazione non possa effettuarsi semplicemente a mezzo di incanto e che, in genere, essa sia quasi sempre accompagnata da certe difficoltà, è un fatto che non si può certamente negare. Tuttavia sarebbe


eccessivo di affermare, come fa l'istanza superiore cantonale, che in vista di tali complicazioni la realizzazione diventi addirittura impossibile. Prevedendo le difficoltà che la procedura di realizzazione avrebbe potuto sollevare in simili casi, l'art. 132 ha stabilito che quando si tratti di enti indeterminati, il modo di procedere venga fissato dall'autorità di vigilanza, dando facoltà alla stessa di decidere tanto l'apertura dell'asta, quanto che sia affidata la vendita ad un amministratore speciale, o che siano presi quegli altri provvedimenti che essa potrebbe giudicare del caso. A tenore di questo disposto l'Autorità superiore di vigilanza aveva piena facoltà di dettare anche nel caso concreto le misure opportune, qualora giudicasse l'apertura dell'incanto inammissibile. Essa avrebbe potuto incaricare p. es. un amministratore speciale, oppure il creditore stesso, di far stabilire in via giudiziaria la parte di eredità pertinente al debitore prima di procedere alla vendita. Con ciò sarebbero sparite le difficoltà accennate nelle sentenze dell'Autorità superiore. Impedendo però che avvenisse l'incanto, senza dar mezzo al creditore di proseguire in altro modo la procedura iniziata, il giudice cantonale ha agito in senso contrario al disposto dell'art. 132 ed emesso un giudizio che equivale in realtà ad un diniego di giustizia. Non è del resto esatto di dire che l'incanto non potesse avvenire già per mancanza di una stima degli oggetti in questione. Se non esisteva ancora la stima, l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto naturalmente obbligare l'Ufficio a procedervi. Colle informazioni che l'Ufficio avrebbe ottenuto sia dal creditore, sia dal rappresentante dell'escusso, si avrebbe forse potuto fissare approssimativamente il valore dell'eredità pignorata. Ma anche se la stima fosse stata affatto arbitraria, nessun pregiudizio grave ne avrebbe potuto risultare per gli interessi delle parti. Il disposto dell'art. 132, secondo il quale tocca all'Autorità di vigilanza di stabilire il modo di realizzazione, costituisce anche a tale proposito una garanzia sufficiente. Oltre a ciò il creditore e il debitore avevano ambedue un interesse per provvedere a che la delibera dell'oggetto pignorato avvenisse ad un prezzo non al di

sotto del valore reale. In modo analogo si potevano sormontare anche le difficoltà dipendenti dall'incertezza della procedura da seguirsi (per mobili o immobili). Ma tutto ciò riguarda una semplice questione di opportunità, sulla quale sono le istanze cantonali e non il Tribunale federale che deve decidere. L'annullazione del giudizio querelato s'impone non pel fatto che l'Autorità superiore di vigilanza ha ritenuto l'incanto inammissibile, ma perchè annullando le disposizioni prese dall'istanza inferiore essa ha tralasciato di darne delle proprie, impedendo al creditore di giungere per altro modo alla realizzazione dei beni staggiti.

Per questi motivi

La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso che l'Autorità superiore di vigilanza è tenuta di indicare nella propria sentenza il modo di realizzazione da seguire.



A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRÊTS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

I. Rechtsverweigerung. — Déni de justice.

28. Urteil vom 19. April 1899 in Sachen
Hitz gegen Gemeinde Obervaz.

Kompetenz des Rechtsöffnungsrichters.

A. Mit Zahlungsbefehl vom 21. April 1898 forderte die Gemeinde Obervaz von Christian Hitz in Parpan einen Betrag von 111 Fr. 75 Cts. ein. Die Forderung betraf rückständige Taxen für die s. Z. von der Gemeinde Obervaz beschlossene Abschaffung der Frühlingsatzung auf den Grundstücken des Rechtsvorfahren des Betriebenen, Landschreiber Barthol. Hitz. Die Berechtigung der Gemeinde Obervaz, die Abzug abzuschaffen und das beteiligte Grundeigentum mit einer Loskaufstaxe zu belegen, war in einem von Landschreiber B. Hitz im Jahre 1896 eingeleiteten Rekursverfahren durch den Kleinen Rat des Kantons Graubünden festgestellt worden. Es hatte hierauf der Vorstand Obervaz unterm 5. April 1897 beschlossen, B. Hitz habe als Eigentümer seiner auf Gebiet der Gemeinde liegenden Güter an rückständigen Taxen bis zum Jahre 1895 101 Fr. 75 Cts. zu bezahlen. Dieser Betrag nebst 10 Fr. Rekurskosten — die nicht mehr im Streite